



Istituto Romano di
San Michele

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
TECNICO SCIENTIFICO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 31 gennaio 2023



INDICE

| | |
|--|----|
| <i>PREMESSA</i> | 3 |
| <i>Art. 1 - Natura giuridica</i> | 3 |
| <i>Art. 2 - Composizione, durata e procedura di nomina</i> | 4 |
| <i>Art. 3 - Requisiti per l'accesso alla carica di membro del CTS</i> | 4 |
| <i>Art. 4 - Decadenza, revoca e dimissioni dei membri del CTS</i> | 4 |
| <i>Art. 5 - Ineleggibilità, incompatibilità o conflitto d'interessi dei membri del CTS</i> | 5 |
| <i>Art. 6 - Attribuzioni del CTS</i> | 6 |
| <i>Art. 7 - Adunanze del CTS</i> | 7 |
| <i>Art. 8 - Compensi e rimborsi spese</i> | 8 |
| <i>Art. 9 - Modifiche regolamentari</i> | 9 |
| <i>Art. 10 - Trattamento dei dati personali</i> | 9 |
| <i>Art. 11 - Trasparenza</i> | 9 |
| <i>Art. 12 - Norma di rinvio</i> | 9 |
| <i>Art. 13 - Entrata in vigore</i> | 10 |



PREMESSA

Il presente Regolamento, approvato con Deliberazione n. __ adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 gennaio 2023, disciplina l'organizzazione, le modalità di funzionamento e le attribuzioni proprie del Comitato Tecnico Scientifico (CTS). L'istituzione del CTS nasce dalla necessità di realizzare in modo opportuno ed efficace le finalità e i principi istituzionali previsti dallo Statuto dell'Ente, uniformandosi ai criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, efficienza ed efficacia.

Il peculiare momento storico, caratterizzato dall'emergenza sanitaria da COVID-19 e dalla necessità di avviare una fase di rilancio dell'Ente recentemente trasformato in Azienda di Servizi alla Persona, richiede un ulteriore impegno nella produzione e nell'erogazione di servizi di carattere sociale, socio-assistenziale e socio-sanitario. Pertanto, alla luce dei numerosi ed elevati obiettivi da raggiungere nel breve e medio periodo, il Comitato Tecnico Scientifico rappresenterà il vettore per l'innovazione, l'organo attraverso il quale procedere alla programmazione e alla promozione di nuove iniziative volte all'ampliamento del target sociale di riferimento.

Le finalità principali del Comitato Tecnico Scientifico sono il rafforzamento della conoscenza dell'ASP, promuovendo occasioni di incontro, eventi e networking, sostenendo la sensibilizzazione e l'adesione di singoli e realtà associate alle campagne di comunicazione e la crescita delle capacità interne dell'organizzazione con le proprie competenze professionali.

Art. 1 - Natura giuridica

1. Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è un organo con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico alle attività del CdA. Esprime pareri non vincolanti secondo quanto previsto dall'art. 6.



Art. 2 - Composizione, durata e procedura di nomina

1. Il CTS è composto da un minimo di otto a un massimo di dieci membri ed è presieduto dal Presidente dell'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2. Il CTS ha durata biennale, rinnovabile comunque per un periodo non superiore a quello di vigenza del Consiglio di Amministrazione (CDA).
3. I componenti del Comitato vengono nominati su proposta del Presidente dall'organo di indirizzo politico-amministrativo; le designazioni sono effettuate almeno sessanta giorni prima della scadenza del CTS in carica e le nomine nei trenta giorni antecedenti a tale scadenza.

Art. 3 - Requisiti per l'accesso alla carica di membro del CTS

1. I membri del CTS sono scelti tra personalità di alto profilo etico, sociale e professionale in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona, desumibile dalla formazione e dalle esperienze lavorative.

Art. 4 - Decadenza, revoca e dimissioni dei membri del CTS

1. Le dimissioni dalla carica di membro del Comitato Tecnico Scientifico sono presentate al Presidente il quale ne prende atto con proprio provvedimento espresso, da adottarsi entro 10 giorni dalla presentazione delle dimissioni.
2. La revoca dalla carica di membro del CTS è disposta con le stesse modalità con cui si è proceduto alla nomina.
3. I componenti del CTS sono sostituiti in caso di dimissioni, decadenza, revoca o decesso tramite la stessa procedura prevista per la loro nomina. I membri del Comitato così nominati rimangono in carica fino al termine del mandato del CTS.
4. Le dimissioni o la cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti del



CTS determina la decadenza del Comitato. In tal caso verranno riavviate le procedure per la ricostituzione dell'organismo.

Art. 5 - Ineleggibilità, incompatibilità o conflitto d'interessi dei membri del CTS

1. Ferme restando le cause di inconferibilità ed incompatibilità disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche, sono incompatibili con la carica di Presidente o di componente del Comitato Tecnico Scientifico i dirigenti delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che operano nel territorio nel quale l'ASP ha la sede legale, nonché i dirigenti delle strutture private convenzionate con l'ASP.
2. Non possono essere nominati membri del CTS:
 - a. coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo;
 - b. coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
 - c. coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
 - d. coloro che sono stati dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che hanno cagionato il diniego di approvazione dei conti resi e non hanno riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;
 - e. chi ha lite pendente con l'azienda o ha debiti liquidi verso essa ed è in mora di pagamento, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di



coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda.

3. Le cause di incompatibilità di cui al comma 1 devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina di membro del CTS o dall'accertamento della causa di incompatibilità sopravvenuta. In caso di inadempimento, l'interessato decade automaticamente dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di amministrazione alla scadenza del predetto termine.
4. Costituiscono ipotesi di conflitto di interessi dei componenti del CTS che comportano un obbligo di astensione:
 - a. avere, in sede di Comitato, interessi propri o dei propri parenti o affini sino al quarto grado o di imprese o società da tali soggetti controllate;
 - b. avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale tale da condizionare, nell'espletamento delle proprie funzioni, l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite.
5. Nel caso in cui, nell'ambito del procedimento di nomina, venga accertata la sussistenza di una delle ipotesi di inconfiribilità o incompatibilità del soggetto designato quale componente del CTS dell'ASP, ne sarà data immediata comunicazione al soggetto che ha effettuato la designazione, il quale dovrà provvedere a richiederne la rimozione entro il termine di 30 giorni.
6. Qualora la causa di incompatibilità venga accertata nel corso del mandato, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

Art. 6 - Attribuzioni del CTS

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è un organo consultivo che svolge un'attività di raccordo tra le finalità istituzionali di natura sociale, socio-assistenziale e socio-sanitaria dell'Ente e le esigenze di potenziamento delle competenze interne dell'Istituto e di raffronto con le migliori pratiche in ambito socio-assistenziale-



sanitario.

In particolare il CTS fornisce pareri e raccomandazioni non vincolanti al Presidente e al Consiglio di Amministrazione sulle seguenti tematiche:

- a. programmazione e progettazione di nuovi servizi ed iniziative rispondenti ai principi e alle finalità statutarie dell'Ente;
 - b. iniziative proposte dal CDA;
 - c. ogni altra questione che venga ad esso sottoposta dal Presidente dell'ASP;
 - d. piani relativi alla formazione e all'aggiornamento delle competenze professionali dell'Ente;
2. Il CTS inoltre, esercita ulteriori funzioni, in particolare:
- a. sostiene ed incentiva attività di studio e di ricerca;
 - b. promuove protocolli e sistemi di coordinamento ed integrazione con le altre realtà territoriali;
 - c. sviluppa progetti innovativi proponendo modelli d'intervento;
 - d. supporta l'ASP nella definizione del documento programmatico degli interventi e delle attività, seguendo le indicazioni del CDA;
 - e. favorisce la creazione e lo sviluppo di network relazionali con attori istituzionali, economici e sociali, sostenendo forme diffuse di cooperazione attraverso la promozione di convegni, congressi ed altre occasioni di incontro.

Art. 7 - Adunanze del CTS

1. Le adunanze del Comitato Tecnico Scientifico sono di norma convocate e presiedute dal Presidente dell'ASP.
2. Le adunanze ordinarie del CTS hanno di norma cadenza trimestrale; per motivi di necessità o urgenza, su invito del Presidente o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei componenti è possibile convocare riunioni straordinarie. Nel



primo caso, il Presidente dell'ASP, almeno quindici giorni prima, convoca i membri del CTS per via telematica o mediante lettera, indicando l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione; nel secondo caso la comunicazione viene inviata almeno sette giorni prima dell'adunanza.

3. La validità delle riunioni del CTS è data dalla presenza della metà più uno dei suoi membri.
4. Le sedute di norma si svolgono presso la sede legale dell'ASP; possono altresì svolgersi a distanza per via telematica a condizione che ciascun membro possa essere identificato e possa partecipare in tempo reale alla discussione.
5. L'assenza di un membro del CTS, salvo comprovata motivazione, per più di due sedute nell'arco di un anno è valutata dal CDA ai fini della dichiarazione di decadenza.
6. Il processo di verbalizzazione delle sedute del CTS viene garantito dal Presidente dell'ASP attraverso un suo delegato, il quale avrà cura di trasmettere il verbale ai componenti del CTS.
7. Alle riunioni del CTS partecipano i componenti del CDA, il Direttore dell'ASP e, su invito del Presidente dell'ASP, anche altri soggetti.

Art. 8 - Compensi e rimborsi spese

1. La qualifica di componente del Comitato Tecnico Scientifico non dà luogo a indennità o compensi, essendo il suddetto incarico svolto a titolo volontario e gratuito, fatto salvo il riconoscimento del rimborso delle spese, previamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, nell'ambito dello svolgimento dell'incarico, nel limite annuo di 1.000,00 euro e sarà erogato con successivo atto direttoriale.
2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata (previa autorizzazione del Presidente dell'ASP) dal Direttore dell'ASP, su richiesta dell'interessato, corredata



dalla necessaria documentazione che attesti le spese effettivamente sostenute.

Art. 9 - Modifiche regolamentari

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento proposte dal CTS, verranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'ASP con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. L'ASP adotta tutte le misure finalizzate al trattamento dei dati personali secondo i principi dettati dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in adeguamento al Regolamento UE 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation).

Art. 11 - Trasparenza

1. Il presente Regolamento, così come gli atti e i documenti riguardanti il Comitato Tecnico Scientifico saranno resi disponibili sul sito istituzionale dell'ASP nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 12 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente Regolamento, si osservino le disposizioni di legge nazionale e regionale e le norme regolamentari vigenti in materia.



Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione dell'organo di indirizzo politico-amministrativo.